



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Signori:

dott.ssa Rosanna Calzolari
dott.ssa Benedetta Rossi
dott.ssa Letizia Marazzi
dott.ssa Benedetta Faraglia

Presidente rel
Magistrato di Sorveglianza
Esperto
Esperto

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di:

***CRESPI Ambrogio Luca, nato a Milano il 19.1.1970
Attualmente detenuto presso la CR di Milano Opera***

Titolo esecutivo: PG Milano n. 2021/223 SIEP

Pena detentiva da espiare: anni 5 mesi 5 giorni 12 di reclusione (pena inflitta anni 6 di reclusione; presofferto in custodia cautelare in carcere dal 10.10.2012 al 27.4.2013)

Reato per cui vi è condanna in esecuzione: artt. 110, 416 bis c.p. (2012)

Decorrenza pena: 11.3.2021; fine pena attuale: 22.8.2026

Precedenti penali: bancarotta fraudolenta (2004)

Carichi pendenti: non risultano

Avente ad oggetto: differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 147 co 1 n. 1 c.p.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

Crespi si è costituito il 11.3.2021, dopo che è diventata definitiva – il 9.3.2021 - la sentenza di condanna in esecuzione;

il reato oggetto di condanna è quello di concorso esterno in associazione mafiosa, e si sostanzia nell'aver *quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante in Lombardia ... agevolato, consapevolmente e volontariamente, l'inserimento dell'associazione mafiosa in uno dei gangli vitali della Regione Lombardia, e forniva un contributo causale importante al rafforzamento ed all'allargamento del giro d'affari della medesima organizzazione criminale, ed al raggiungimento di uno degli scopi del programma criminale della stessa, che lo stesso Crespi Ambrogio ha pienamente condiviso, quello di far eleggere con un cospicuo numero di preferenze elettorali Zambetti Domenico, il quale proprio in seguito al successo elettorale conseguito, è stato nominato Assessore regionale "alla Casa", per*

poi sottometterlo e ottenere da questo ultimo denaro e vantaggi di vario tipo per la stessa associazione mafiosa. In Milano a far data dal mese di marzo 2010 e sino al 10.10.2012 (data di esecuzione dei provvedimenti restrittivi)

In data 21.4.2021 è stata depositata alla Presidenza della Repubblica domanda di grazia, dai difensori su mandato della moglie di Crespi Ambrogio, e con il sostegno di varie associazioni/comitati (Nessuno Tocchi Caino; Comitato Nessuno Tocchi Caino per Ambrogio Crespi; Fondazione Francesco Ventorino; Associazione Volontari Capitano Ultimo; Fondazione ONLUS a' voce d'è creature; Unione Italiana Forense; associazione Sindrome di Marfan ODV; Asso.b.Us Onlus-Associazione Bambini Ustionati; Associazione Culturale Pranart).

A fondamento dell'istanza viene ripercorsa la vicenda giudiziaria culminata nella condanna definitiva; la difesa sottolinea in particolare che

- la misura cautelare della custodia in carcere è stata revocata, su parere favorevole del P.M., dal GIP il 26.4.2013
- la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello nonostante il Procuratore Generale avesse ritenuto fondato il ricorso della difesa con riferimento alla assenza di motivazione in primo e secondo grado circa la riqualficazione del reato in art. 416 ter c.p.

Viene evidenziato che, successivamente alla revoca della misura cautelare irrogata, Crespi Ambrogio ha utilizzato la forza della sua arte, soprattutto, per combattere frontalmente le criminalità organizzate – affrontando anche il tema della condanna delle mafie - e la loro subcultura, per promuovere la cultura della legalità, della giustizia, della bellezza, della speranza, dell'amore per un'etica condivisa:

- Nel 2013 con il docufilm “Enzo Tortora, una ferita Italiana”
- Nel 2014 con il docufilm “Capitano Ultimo”
- Nel 2015 con il docufilm “Malaterra”
- Nel 2016 con il docufilm “Romano Radici, un eroe semplice”
- Nel 2016 con il film “Giogia Vive”
- Nel 2016 con il docufilm “Spes contra Spem – Liberi Dentro”
- Nel 2017 con il docufilm “Generale Mori – un'Italia a testa alta”
- Nel 2019 con il docufilm “Terra mia – non è un paese per santi”
- Nel 2019 viene premiato al Giffoni Film Festival per avere prodotto la canzone “Ora basta”
- Nel 2020 con il docufilm “A Viso Aperto”

Per l'opera svolta ha ottenuto premi da varie giurie nazionali e internazionali (come da elenco allegato).

L'opera di Crespi ha riscosso manifestazioni di favore largamente diffuse; i suoi film vengono proposti anche nelle scuole e università italiane e contribuiscono ad educare le nuove generazioni.

Nell'istanza viene dunque sottolineata come la vita e le opere realizzate da Crespi negli anni successivi ai fatti per i quali è stato condannato attestino una ormai esaurita “funzione rieducativa della pena”, che verrebbe a tradursi nel caso in esame in una inutile afflizione, contraria ai principi di umanizzazione della pena stessa, di proporzionalità e individualizzazione nella sua esecuzione, di rispetto della personalità e della dignità del condannato.

Viene sottolineato che *la funzione della grazia è quella di attuare i valori costituzionali consacrati nel terzo comma dell'art. 27 Cost., garantendo soprattutto il senso di*

umanità cui devono ispirarsi tutte le pene ... non senza trascurare il profilo di rieducazione proprio della pena (citata sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale).

L'atto di clemenza viene dunque richiesto come mezzo di riparazione in senso equitativo e di rimedio alle possibili incoerenze del sistema rispetto al senso di giustizia sostanziale, a fronte di una pena che, considerata la sua finalità, non avrebbe più senso, in quanto si tradurrebbe in una illegittima duplicazione del percorso di riabilitazione e in un trattamento inumano e degradante, seppur ritualmente disposta da una condanna definitiva.

Nella domanda di grazia si sottolinea come, nel caso in esame, l'applicazione della legge verrebbe a confliggere con un sentimento "più alto" di giustizia sostanziale.

A sostegno vengono ricordate le manifestazioni sociali a favore dell'uomo così come oggi conosciuto (in particolare le dichiarazioni di un detenuto che ha partecipato al docufilm "Spes contra Spem – Liberi Dentro, spontanee dichiarazioni sui mezzi di stampa per manifestare il disagio per la intervenuta detenzione; l'analisi di Santi Consolo e un intervento di Gherardo Colombo sulla finalità della pena).

Con istanza depositata il 30.4.2021 la difesa del condannato ha chiesto applicazione dell'istituto del differimento della pena, in subordine anche in detenzione domiciliare, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 147 co 1 n. 1 c.p., essendo pendente domanda di grazia.

Nell'istanza si evidenzia, in sintesi:

- La sussistenza del *fumus boni iuris* per l'accoglimento della domanda di grazia. Sul punto vengono in sostanza richiamate le argomentazioni esposte nella istanza di grazia. Viene ancora una volta sottolineata la inutilità della pena nel caso in esame, alla luce della vita condotta da Crespi e delle opere dallo stesso compiute dopo il 2013, che attestano un impegno profuso nel comunicare messaggi di legalità ed alto valore civile, un percorso rieducativo e risocializzante ormai ampiamente compiuto e di livello estremamente elevato ed eccezionale
- L'insussistenza di profili di pericolosità sociale del soggetto, come desumibile dalla intervenuta revoca della misura cautelare a suo tempo irrogata e dalla vita condotta successivamente, attestanti sia l'assenza del pericolo di reiterazione, oltre che un pieno inserimento sociale e familiare
- Il ricorrere nel caso di specie di una detenzione inutilmente afflittiva, che si risolve in un aggravio di sofferenza per il condannato, in contrasto con il principio di umanizzazione della pena (art. 27 Cost.) e con il diritto alla salute (art. 32 Cost.)
- L'insussistenza del pericolo di fuga, essendo Crespi Ambrosio in possesso di passaporto scaduto e non più rinnovato, ed avendo una famiglia con due figli minori residenti a Roma, e dunque essendovi un forte radicamento sul territorio
- Il pregiudizio causato dalla protrazione della detenzione, soprattutto con riferimento alle ripercussioni sui figli minori, uno dei quali ha avviato un percorso terapeutico per il quale è necessaria la presenza del padre (come da attestazione della psicoterapeuta, allegata), e con riferimento alla necessità di proseguire l'attività lavorativa

L'istruttoria condotta ha permesso di acquisire

- Parere della DNA del 21.5.2021:
 la DNA ha sottolineato che *il richiesto rinvio presuppone sempre il requisito dell'insussistenza della pericolosità sociale... nel caso di specie le circostanze in valutazione sono innanzi tutto la condotta delittuosa all'epoca accertata, cui si abbina la mancata collaborazione con la giustizia, senza che essa risulti impossibile. Detta circostanza rimane invero ancora oggi il principale, anche se non il solo, elemento significativo di quella avvenuta rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata... la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, non è certo superabile in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno in ragione di una sola dichiarata dissociazione...*
Crespi Ambrogio
 - a) *Non ha collaborato in nessun modo con la giustizia*
 - b) *Potrebbe fornire ancora un supporto conoscitivo utile*
 - c) *Non sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità della partecipazione all'associazione criminale e, comunque, il pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata.*
Nondimeno va evidenziato che non possono comunicarsi elementi – in positivo – che depongano per un attuale pericolo determinato da collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e, pertanto, circa l'attuale pericolosità...
- la DDA di Milano, dopo aver ricordato il reato per il quale Crespi Ambrosio è stato condannato, ha riferito che *questo ufficio non è in possesso di ulteriori specifiche informazioni relative all'attualità dei collegamenti tra il detenuto con la criminalità organizzata e alla sua pericolosità (nota del 4.5.2021).*
- La Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha riferito, con nota del 18.5.2021, che non sono emersi elementi di attualità in merito al collegamento del soggetto con la criminalità organizzata, e ha desunto il rischio concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica esclusivamente dal fatto che *la sua appartenenza al sodalizio criminale è già stata in precedenza accertata.*
- E' stata inoltre richiesta una relazione sanitaria, pervenuta il 27.5.2021, nella quale si espone che il soggetto è stato ricoverato in quanto positivo al Covid; rientrato in istituto, versa in discrete condizioni di salute

Con provvedimento emesso il 27.5.2021 il MdS ha rigettato in via provvisoria l'istanza, con la seguente motivazione:

“...Vista l'istanza avanzata nell'interesse di Crespi Ambrogio Luca nato in Milano il 19-1-1970, condannato – detenuto in esecuzione del provvedimento Proc Gen .Milano n. Siep 223/2021 , volta ad ottenere il differimento della pena in ragione della circostanza che non sussisterebbe alcun pericolo di fuga , alcuna pericolosità sociale e vi sarebbe un grave pregiudizio per la famiglia ed i figli; condanna in esecuzione pari ad anni 6 di reclusione ex artt 110-416 bis cp , inizio pena : 11 3 2021 , fine pena : 22 8 2026.
 ritenuto che sussiste la competenza di questo magistrato perché l'istante è definitivo ;



preso atto della documentazione presente nell'incartamento processuale ;
rilevato che vi è fondato motivo di ritenere che non sussistano i presupposti perché il Tribunale di sorveglianza disponga il differimento della pena in via definitiva , alla luce dei seguenti dati :

nota della divisione anticrimine del 18 5 2021 secondo la quale , qualora il soggetto tornasse in libertà vi sarebbe il pericolo di un ricongiungimento con i pregiudicati facenti parte della associazione individuata nella sentenza di condanna (sentenza acquisita al fascicolo) ;

nota della DDa Milano del 4 5 2021 ove si ribadisce la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa pur dando atto di non essere a conoscenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata ;

Nota DNA del 21 5 2021 nella quale si precisa che ai fini della concessione dell'istituto di cui all'art 147 cp appare indispensabile la circostanza della insussistenza di pericolosità sociale in capo al prevenuto .
Nel caso in esame Crespi non risulta aver mai collaborato in alcun modo con la giustizia, potrebbe ancora fornire un apporto conoscitivo utile, non sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità della partecipazione all'associazione criminale e dunque sussiste il concreto pericolo di ripristino dei collegamenti con l'organizzazione criminale, né al contrario indici di colleganza attuale con la criminalità organizzata .

Infine , in data odierna è pervenuta relazione sanitaria del 24 5 2021 da cui si apprende come il detenuto sia nel mese di marzo risultato positivo al covid 19 e conseguentemente inviato in ospedale . veniva riscontrata una polmonite e ricoverato per le opportune cure. Rientrato in istituto in data 3 4 2021 .
Attuali condizioni di salute discrete e può essere curato adeguatamente in regime detentivo .
Un dato deve essere evidenziato da chi scrive : dalla lettura della sentenza di condanna emerge come il reo sia stato condannato anche al pagamento del risarcimento dei danni alle costituite parti civili ma nulla in tal senso è stato prodotto dalla Difesa , nonostante il corposo incartamento relativo alla cospicua attività lavorativa svolta e dunque alla concreta possibilità economica di far fronte a questo debito .
Ciò appare assai significativo in senso negativo poiché è la condotta concretamente posta in essere dal condannato che dimostra una reale presa di distanza dalla vicenda penalmente rilevante che lo ha visto coinvolto tramite una assunzione di responsabilità ed un adempimento dei propri obblighi , così come indicati in sentenza.

Ritenuto, dunque, non sussistere gli estremi indicati dal legislatore nell'ambito dell'articolo 147 cp , soprattutto alla luce delle conclusioni rassegnate dai medici curanti e sopra riportate, non si ritiene applicabile nel caso concreto la misura del differimento provvisorio della pena neppure nelle forme della detenzione domiciliare in ragione della tipologia e della gravità del delitto in esecuzione . IN tal senso pare necessario il richiamo al disposto del comma 4 dell'art 147 cp che invita l'A.G a valutare contemporaneamente il diritto alla salute del prevenuto e quello altrettanto importante della sicurezza della collettività ... “

Per l'odierna udienza la difesa ha depositato memoria, nella quale, in sintesi:

- ha precisato che il differimento della pena è stato presentato in relazione alla presentazione della domanda di grazia
- Ha sottolineato l'assenza nell'attualità di elementi attestanti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, anche alla luce di quanto esposto dalla DNA DDA e Direzione Anticrimine della Questura di Milano, e in considerazione degli anni trascorsi dal fatto ad oggi
- Ha ribadito l'assenza di pericolosità sociale del soggetto, sottolineando che nell'istanza è stato assolto all'onere di allegazione della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, come evincibile dalla vita condotta da Crespi successivamente al fatto-reato e all'impegno profuso sui temi della legalità e anche della lotta alla mafia, con risvolti pubblici e con ricadute in termini di apprezzamenti e stima
- Ha sottolineato la forte valenza riparativa dell'opera prestata dal condannato in questi anni



- Ha infine allegato perizia attestante il valore in termini monetari dei docufilm realizzati a spese dello stesso Crespi (Spes contra Spem – Liberi Dentro e terra mia – non è una terra per santi): tra i 520.000 e i 530.000 euro, corrispondenti sia al dato dell'impegno economico sofferto che di quello personale riparativo aggiunto

Per l'odierna udienza è pervenuta breve relazione comportamentale, che attesta il comportamento corretto tenuto dal condannato, che *si pone in modo adeguato manifestando uno stile di comportamento per nulla simile agli altri detenuti, tale da apparire certamente fuori dal contesto detentivo*. Nella relazione viene sottolineata l'opportunità di un collocamento del soggetto nel circuito AS3 a trattamento avanzato e di acquisizione di informazioni dagli organi di polizia ai fini di una eventuale declassificazione dal circuito *atteso che lo stesso appare infatti essere completamente al di fuori delle dinamiche mafiose.*

Ricordato che:

come ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione, *il potere di sospendere la pena attribuito al Tribunale di Sorveglianza è storicamente e sistematicamente collegato alla possibilità di formulare, ad opera di detto organo giurisdizionale, una qualche prognosi sulla domanda di grazia, qualunque sia la pena da espiare. Tuttavia, considerata la natura e l'estensione del provvedimento di clemenza "sovrana" invocato, è di palmare evidenza che quello che è rimesso al Tribunale di Sorveglianza non può che essere altro che un giudizio sul fumus di non manifesta infondatezza, limitato alla corrispondenza fattuale degli argomenti dell'istante con i dati in relazione ai quali si svolge la sua istruttoria... La ratio della previsione resta quella di impedire che il condannato che potrebbe beneficiare della grazia sia ristretto in carcere in attesa della decisione senza effettiva necessità...*" (cfr. Cass \ sez I pen. 1.7.2010 n. 1951).

Chiariti dunque i limiti e l'oggetto della decisione che è chiamato ad assumere il TdS in relazione all'istanza presentata nell'interesse del condannato, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per disporre il differimento della pena ai sensi dell'art. 147 co 1 n. 1 c.p., per le ragioni che qui di seguito si andranno ad evidenziare:

in primo luogo, ai fini dell'ammissibilità, si osserva che non è ancora decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (9.3.2021) di cui all'art. 147 co 2 c.p.

Passando al merito del giudizio, va in primo luogo rilevato che appare sussistere il fumus di non manifesta infondatezza della domanda di grazia in considerazione di quanto esposto e documentato dalla difesa in merito alla vita condotta da Crespi Ambrogio dal 2013 (quando è stato scarcerato a seguito della revoca della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata) in poi, e dell'impegno professionale e umano da quest'ultimo profuso nella difesa della legalità e anche nella lotta alla criminalità, ivi compresa quella mafiosa, con la realizzazione di opere che hanno ricevuto attestati di riconoscimento e che sono state divulgate anche a fini educativi delle nuove generazioni.

Nei lunghi anni trascorsi dal fatto oggetto della condanna ad oggi Crespi Ambrogio non solo ha condotto la sua esistenza nei binari della legalità, in una dimensione di impegno

famigliare, sociale e lavorativo che non ha registrato ombre (circostanza attestata anche dall'assenza di carichi pendenti) ma ha indirizzato le proprie capacità professionali verso produzioni pubblicamente riconosciute come di alto valore culturale, di denuncia sociale e impegno civile, ed efficaci strumenti di diffusione di messaggi di legalità e di lotta alla criminalità (sul punto va richiamata la copiosa produzione effettuata dalla difesa del condannato, sopra sinteticamente riassunta).

Proprio questo impegno portato avanti con costanza da Crespi, che lo ha portato via via ad essere identificato come un esempio positivo dal pubblico delle sue opere e da chi gli ha conferito vari riconoscimenti, appare un elemento che può delinarsi come "eccezionale" nella valutazione del soggetto e delle ripercussioni di una pena detentiva applicata, a distanza di molti anni, proprio per un reato riconducibile alla criminalità mafiosa.

La difficoltà di conciliare il condannato per concorso esterno in associazione mafiosa di ieri (e questo a prescindere dalle tesi difensive che hanno sostenuto e ancora oggi sostengono l'innocenza del soggetto) con l'uomo di oggi, divenuto un simbolo positivo anche della lotta alla mafia, ed il conseguente disorientamento che anche pubblicamente ha generato la sua incarcerazione, appaiono indicativi della sussistenza del fumus di non manifesta infondatezza della domanda di grazia, quale mezzo di riparazione in senso equitativo e di rimedio alle possibili incoerenze del sistema rispetto al senso di giustizia sostanziale;

in questi termini appaiono certamente fondate le osservazioni della difesa in merito alla già esaurita finalità di risocializzazione e reinserimento sociale della pena rispetto al condannato.

Le finalità della pena, peraltro, si declinano anche per gli aspetti attinenti alla responsabilizzazione del condannato rispetto alle azioni commesse, alla osservazione della sua personalità e alla comprensione delle cause sottese al reato per la promozione di un cambiamento sostanziale e non soltanto "comportamentale" o "formale", in un'ottica sia preventiva che riparativa.

Anche rispetto a questi temi ritiene il collegio che la domanda di grazia, nel caso che ci occupa, non sia manifestamente infondata:

- A questo proposito, non può non essere considerato il tema della negazione del reato da parte di Crespi Ambrogio, con le sue possibili implicazioni:

la lettura della sentenza emessa nei suoi confronti evidenzia come la negazione si sia orientata in questo caso nel senso di una rilettura, in chiave difensiva, di quegli stessi elementi di prova sui quali è stata motivata la condanna.

In particolare, non sono state negate le relazioni intrattenute con soggetti pregiudicati, inseriti in contesti criminali e nella 'ndrangheta, ma di tali relazioni è stata data una interpretazione confliggente con le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici nella sentenza passata in giudicato, e ciò nell'ambito di una "dialettica processuale" vivace, come sottolineato dalla difesa che ha anche ricordato le conclusioni assunte dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (che ha chiesto il rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 416 ter c.p.).

Per quello che qui rileva, dalla posizione difensiva mantenuta nel tempo dal condannato non paiono potersi inferire aspetti di personalità meritevoli di attenzione, trattamento e rielaborazione, e che - salvo comunque il principio del "nemo tenetur se detegere" - potrebbero costituire elementi indicativi di

pericolosità sociale (quali potrebbero essere per esempio atteggiamenti di apodittica negazione/ distanziamento/scissione/manipolazione ecc...).

Al di là della posizione difensiva mantenuta, il tempo ha comunque registrato da parte del soggetto – ed è questo che rileva - un chiaro distanziamento proprio dagli ambienti criminali e dal contesto in cui si sono verificati i fatti-reato, evincibile non solo dall'assenza di indizi contrari o di nuovi procedimenti a carico, ma dal fattivo impegno nella creazione di una cultura per la legalità, come ampiamente documentato dalla difesa e già sopra evidenziato

- L'opera prestata, continuativamente, con impiego di mezzi, tempo e capacità personali, appare andare oltre il tornaconto personale, la sfera del privato, e acquista una valenza – come evidenziato dalla difesa – altamente riparativa.
- Va sottolineato infine che tale valenza riparativa appare strettamente connessa proprio ai fatti oggetto della condanna (concorso esterno in associazione mafiosa) poiché l'attività svolta da Crespi è stata orientata – e così è stata percepita - anche e specificatamente alla lotta alla mafia.

Per tutte le ragioni evidenziate, le argomentazioni e gli elementi portati a supporto della domanda di grazia non appaiono manifestamente infondati, considerando anche che l'atto di clemenza invocato potrebbe portare, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per una estinzione totale della pena – ad una commutazione o estinzione parziale della pena stessa, in modo tale da consentire l'eventuale accesso del condannato a misure alternative che – per tutte le ragioni già evidenziate – potrebbero essere ritenute maggiormente rispondenti alle finalità della sanzione irrogata.

Sul punto, sebbene non attenga all'ambito del presente giudizio, si osserva che appaiono superabili i limiti ostativi di cui all'art. 4 bis OP, laddove si consideri la possibile ricorrenza nel caso in esame dell'ipotesi della collaborazione impossibile: il fatto-reato addebitato a Crespi non presuppone il suo inserimento organico nella compagine mafiosa rispetto alla quale ha agito come concorrente esterno, e i comportamenti a lui addebitati sono stati definiti nella loro completezza, anche rispetto al contesto e ai compartecipi; le stesse DNA e DDA non hanno portato elementi di contenuto rispetto alla generica affermazione che il condannato *potrebbe ancora fornire un supporto conoscitivo utile*.

Dalla condotta tenuta successivamente al fatto potrebbero altresì inferirsi elementi positivi attestanti una intervenuta dissociazione dai contesti criminali al quale si ascrive il reato, per ritenere l'insussistenza nell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed escludere la possibilità di un loro ripristino.

L'accoglimento dell'istanza di differimento della pena in pendenza di domanda di grazia impone, infine, una riflessione sulla sussistenza o meno di profili di pericolosità del condannato.

Nel caso in esame ritiene il collegio che il pericolo di reiterazione di reati possa essere escluso, considerando:

- Il lungo tempo trascorso dal fatto-reato
- L'assenza di procedimenti pendenti a carico del condannato
- Il fatto che la misura cautelare della custodia in carcere posta originariamente a carico di Crespi sia stata revocata già nell'aprile del 2013

- Gli elementi portati a sostegno della domanda di grazia, che come già sottolineato attestano l'inserimento in positivi contesti di vita, sia a livello familiare, sociale e lavorativo, lontani da ambiti delinquenziali
- La relazione comportamentale che, pur se limitata ad una breve osservazione del condannato, ha sottolineato uno stile comportamentale *completamente al di fuori delle dinamiche mafiose*
- Quanto riferito dalla DNA, DDA e Divisione Anticrimine della Questura di Milano circa l'assenza di elementi attestanti, nell'attualità, la pericolosità del soggetto e collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata

Il profondo radicamento familiare, sociale e lavorativo sul territorio, e l'atteggiamento di accettazione delle regole evincibile dalla costituzione spontanea in carcere per sottoporsi alla pena inflitta, pur se ritenuta ingiusta, attestano l'assenza di pericolo di fuga.

Conformemente alle conclusioni assunte dal PG, deve pertanto essere disposto il differimento della pena richiesto in via principale, sino al termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, non ravvisandosi la necessità di contenimento attraverso la misura della detenzione domiciliare (richiesta dalla difesa in via subordinata)

P.Q.M.

Visto l'art. 147 co 1 n. 1 c.p.

DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe sino al 9.9.2021 disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

ORDINA

la immediata scarcerazione del condannato se non detenuto per altra causa.

Milano, 22.6.2021


Il Presidente est.

Dott.ssa Rosanna Calzolari



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Direttore Amministrativo
(dr. Massimo DE SABATO)

23/6/2021


Per Copia Conforme

MILANO, LI. 23-06-2021

Funzionario Giudiziario

d.ssa Anna Castiello

